

## Sentenza del 12/07/2018 n. 763 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo Sezione/Collegio 5

### Intitolazione:

non disponibile

### Massima:

non disponibile

### Testo:

L'Agenzia delle entrate di Pescara notificava ai soci della società I.t. srl un accertamento con cui recuperava dei redditi a fini IRPEF accertati in capo alla predetta società, i cui soci avevano optato per la tassazione nel cosiddetto principio di trasparenza. I contribuenti impugnavano tempestivamente il predetto accertamento rilevandone in via preliminare la nullità in quanto la società I.t. risultava cancellata dal registro delle imprese sin dal 2011, mentre gli atti accertativi erano del 2012. Quindi eccepivano diversi ulteriori vizi dell'attività accertativa quali la legittimità delle fatture emesse e la duplicazione di alcune tassazioni. Rilevavano inoltre come anche nel caso di imputazione per trasparenza vi fosse un principio di pregiudizialità tra accertamento del reddito della società ed accertamento del reddito di partecipazione. La Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, prima sezione, con decisione n. 14/2017 pronunciata il 14 dicembre 2016 e depositata il 9 gennaio 2017 (nonché altre diciotto sentenze, sostanzialmente identiche), accoglieva il ricorso dei contribuenti e condannava l'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di lite. In particolare la Commissione di primo grado, sull'eccepita nullità dell'avviso di accertamento, osserva *"come l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla parte sia fondata, sia perché l'agenzia delle entrate di Pescara pur avendo sostenuto di aver notificato l'accertamento alla società, non ha dato prova della stessa, sia perché seppure questa fosse avvenuta in data 19.11.2012, come si afferma nell'accertamento notificato al socio, la stessa sarebbe nulla"*. Per quanto attiene, invece, al merito della controversia, la Commissione di primo grado rileva *"a) come nessuno degli uffici ha dimostrato innanzitutto che la pretesa erariale a monte fosse certa, visto che gran parte del recupero è stato annullato da sentenze di ctp adite da soggetti terzi che in qualche modo rimanevano incisi dal recupero operato nei confronti della società estinta, b) che dalla liquidazione della società fosse derivato un attività (sic) distribuito ai soci e che l'accertamento era emesso nel limite di quando (sic) percepito dagli stessi; risulta invece per tabulas, che gli uffici hanno proceduto a recuperare le somme sulla base della percentuale di possesso delle quote, gli accertamenti dei soci quindi sono nulli oltre che per nullità dell'atto podromico anche per vizi propri dei singoli atti"*. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei procedimenti con i numeri *omissis* con il più risalente nel tempo, avente il numero 651/2017. Ciò per evidenti motivi di carattere oggettivo (identità della pretesa creditoria dell'erario) e soggettivo (collegamento tra i contribuenti, tutti soci della medesima società). Di conseguenza gli appelli possono essere trattati congiuntamente. Nel merito deve rilevarsi come nel caso di specie si operi nel cosiddetto regime dell'imputazione del reddito per trasparenza in una società di capitali ([art. 115](#) e [116 TUIR](#)). Tale regime, normale nelle società di persone, è invece opzionale nelle società di capitali ed ha lo scopo di evitare duplicazioni nella tassazione dei dividendi. Ovviamente tale regime assorbe la disciplina impositiva delle società di persone, e dunque, una volta scelto, si applica come se la società di capitali (i cui soci hanno optato per l'imputazione di trasparenza) divenisse u0097 ai suddetti fini u0097 una società di persone. A quel punto ogni considerazione sulla pregiudizialità dell'accertamento alla società di capitali rispetto all'accertamento del reddito in capo ai soci viene meno, anche se la società è stata cancellata dal registro delle imprese (nel senso indicato [Cass. N. 9094/2017](#) e [Cass. 15034/2017](#)). Ne consegue che l'accertamento impugnato sotto questo profilo appare legittimo. Peraltro appare legittimo anche nella sostanza, in quanto giustificato da una serie di riprese a tassazione di fatture che, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti appaiono non inerenti sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo. Tali indizi consistono sia nella generica indicazione dell'oggetto delle fatture rispetto ai considerevoli importi ivi indicati, sia alla mancanza di contratti e di riscontri oggettivi. Sul punto la tesi dei contribuenti, volta a sottolineare la sostanziale irrilevanza della documentazione cartacea nell'era di internet, non merita di essere accolta in quanto da un lato l'utilizzo dell'informatica non può sostituire nei rapporti con il fisco il documento cartaceo; dall'altro le cosiddette promozioni per via informatica o il cosiddetto mailing non giustificano, in assenza di una precisa ricostruzione del rapporto contrattuale, l'emissione di fatture per importi consistenti, come nella specie. Tutte le ulteriori doglianze e questioni, in questo ordine argomentativo, possono ritenersi assorbite. La decisione deve pertanto essere riformata, nel senso che gli avvisi di accertamento impugnati appaiono legittimi e vanno confermati. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale dell'Aquila, sezione quinta, riunisce gli appelli come da motivazione e li accoglie. In riforma quindi della sentenza di primo grado dichiara tutti gli accertamenti dei soci della Srl I.T. legittimi. Condanna i contribuenti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 10.000,00= quanto al primo grado, ed in euro 10.000,00= quanto al secondo grado, oltre accessori di legge se dovuti.